Comune di Pozzolo Formigaro

Provincia di Alessandria

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n._____ del _____

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	-	Oggetto del Regolamento	Pag. 4
Art. 2	-	Gestione e classificazione dei rifiuti	Pag. 4
Art. 3	-	Rifiuti assimilati agli urbani	Pag. 5
Art. 4	-	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	Pag. 5
Art. 5	-	Istituzione del tributo	Pag. 6
Art. 6	-	Componenti del tributo	Pag. 6

TITOLO II– PRESUPPOSTO - SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 7	-	Presupposto	Pag. 6
Art. 8	-	Soggetto attivo	Pag. 6
Art. 9	-	Soggetti passivi	Pag. 7
Art. 10	-	Utenze domestiche e non domestiche	Pag. 7
Art. 11	-	Locali e aree scoperte soggetti al tributo	Pag. 7
Art. 12	-	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo	Pag. 8
Art. 13	-	Produzione di rifiuti speciali non assimilati	Pag. 10
Art. 14	-	Base imponibile – superficie degli immobili	Pag. 11

TITOLO III – TARIFFE

Art. 15	-	Copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti	Pag. 12
Art. 16	-	Piano finanziario	Pag. 12
Art. 17	-	Tariffa del tributo	Pag. 12
Art. 18	-	Articolazione della tariffa	Pag. 13
Art. 19	-	Obbligazione tributaria	Pag. 13
Art. 20	-	Tariffa per utenze domestiche	Pag. 13
Art. 21	-	Determinazione numero occupanti le utenze domestiche	Pag. 14
Art. 22	-	Tariffa per utenze non domestiche	Pag. 15
Art. 23	-	Classificazione delle utenze non domestiche	Pag. 16
Art. 24	-	Istituzioni Scolastiche Statali	Pag. 16
Art. 25	-	Tributo giornaliero	Pag. 16
Art. 26	-	Tributo Provinciale	Pag. 17

TITOLO IV– RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 27	-	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	Pag. 17
Art. 28	-	Mancato svolgimento del servizio	Pag. 17

Art. 29 - Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche Pag. 18
Art. 30 - Riduzione per attività di compostaggio domestico Pag. 18
Art. 31 - Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche Pag. 19
Art. 32 - Riduzione per il recupero Pag. 20
Art. 33 - Cumulo di riduzioni Pag. 21
Art. 34 - Componente servizi del tributo – Maggiorazione servizi indivisibili Pag. 21

TITOLO V– DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 35 Obbligo di dichiarazione Pag. 21
Art. 36 - Dichiarazione iniziale e di variazione Pag. 22
Art. 37 - Dichiarazione di cessazione Pag. 23
Art. 38 - Modalità di presentazione delle dichiarazioni Pag. 23
Art. 39 - Riscossione Pag. 24
Art. 40 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni Pag. 24
Art. 41 - Interessi Pag. 25
Art. 42 - Rimborsi Pag. 25
Art. 43 - Somme di modesto ammontare Pag. 25
Art. 44 - Funzionario Responsabile Pag. 25
Art. 45 - Poteri del Comune Pag. 25
Art. 46 - Accertamento Pag. 26
Art. 47 - Sanzioni Pag. 27
Art. 48 - Riscossione coattiva Pag. 27
Art. 49 Contenzioso Pag. 27
Art. 50 - Trattamento dati personali Pag. 29

TITOLO V– DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 - Entrata in vigore e abrogazioni Pag. 29
Art. 52 - Clausola di adeguamento Pag. 29
Art. 53 - Norma di rinvio Pag. 29
Art. 54 - Disposizioni transitorie Pag. 29
Art. 55 - Disposizioni per l'anno 2013 Pag. 30

All. A - Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani – criteri qualitativi
All. B - Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani – criteri quantitativi
All. C - Categorie utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Pozzolo Formigaro, previsto dall'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214) stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
   a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
   b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
   c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
   d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
   e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
   f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
   a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
   b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
   c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
   d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
   e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3
RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, come previsto dalla D.G.R. n. 47-14763 del 14 Febbraio 2005 sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi elencati nell'allegato A, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie a condizione che gli stessi rispettino i criteri quantitativi di cui all'allegato B.

Art. 4
SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
   a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
   b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
   c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
   d) i rifiuti radioattivi;
   e) i materiali esplosivi in disuso;
   f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
   g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
   a) le acque di scarico;
   b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
   c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, nel Comune di Pozzolo Formigaro, è istituito, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.
   Il tributo è destinato alla copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dal Comune nell'ambito del proprio territorio, e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158.

Art. 6
COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:

   a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

   b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 34 del presente regolamento.

TITOLO II– PRESUPPOSTO - SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 7
PRESUPPOSTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti ed anche se di fatto non utilizzati, potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, meglio identificati al successivo art. 11, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento.
2. Il mancato utilizzo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 8
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della

prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 9
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 11, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree assoggettabili al tributo.
4. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, per i residenti si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i non residenti il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo (es. titolare del contratto di locazione, comodato, ecc…).
5. Per le utenze non domestiche, in mancanza del dichiarante, si considera obbligato il soggetto legalmente responsabile.
6. In caso di utilizzi di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e/o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 10
UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

1. Al fine dell'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si intendono per:

   a) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

   b) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 11
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Al fine dell'applicazione del tributo si intendono per:

   a) *locali*, le strutture comunque denominate, stabilmente infisse al suolo o nel suolo o semplicemente posate sullo stesso, chiuse o chiudibili su almeno tre lati verso l'esterno,

qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, compresi quelli accessori o pertinenziali, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
Ai fini dell'assoggettabilità dei locali la presenza di arredo, mobili e/o suppellettili all'interno degli stessi oppure l'attivazione anche di uno soltanto dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, riscaldamento, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti con la consequenziale imponibilità tributaria;
per le utenze non domestiche si considerano assoggettabili al tributo i locali dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, riscaldamento gas, telefono, collegamento internet ecc..) o dotati di impianti, macchinari, attrezzature o strumenti utilizzati o potenzialmente utilizzabili ai fini dell'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione di attitudine alla produzione di rifiuti è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività all'interno dell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
Sono pertanto esclusi dall'assoggettabilità al tributo soltanto i locali, così come identificati alla lettera a) del presente articolo, che presentano oggettive condizioni di non utilizzabilità e non quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa disponibilità.

La superficie imponibile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte con esclusione di quella parte con altezza inferiore a 1,50 metri.
Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si arrotondano per difetto al metro quadrato inferiore, quelle superiori si arrotondano per eccesso al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 cm.

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.
Ai fini dell'imponibilità tributaria si considerano imponibili tutte le aree scoperte operative, occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali e di quelle adibite a verde. In particolare sono assoggettate al tributo le aree scoperte operative destinate allo svolgimento di un'attività economica (es. depositi esterni, distributori di carburante, ecc..);

Art. 12
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani per natura, per l'uso cui sono destinati o per obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione e non, purchè prive di arredamento, mobili e suppellettili e sprovviste di utenze attive di pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, riscaldamento, gas ed eventualmente telefonica o informatica;

b) le superfici pertinenziali poste a destinazione di servizio delle unità immobiliari di cui alla precedente lettera a), purchè, a loro volta, prive di immobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
c) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, adibiti a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso di altezza inferiore a 1,50 metri;
d) superfici coperte di altezza inferiore a 1,50 metri, legnaie;
e) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, centrali termiche e vani ascensore;
f) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili (es. immobili collabenti), purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo intercorrente dalla data di inizio lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori o alla data di inizio occupazione dell'immobile, se antecedente alla certificazione di fine lavori;
g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
h) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi, le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, aree a verde, giardini, corti, parchi, lastrici solari;
i) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, portineria, scale, ascensori o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. Sono, invece, soggette a tassazione le parti comuni occupate in via esclusiva;
j) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile la presenza umana;
k) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
l) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
m) aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
n) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
o) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
p) fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola con esclusione della parte abitativa;
q) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

2. Esclusione dall'obbligo di conferimento

Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si forma di regola, ossia in via ordinaria, continuativa e nettamente prevalente e non occasionale, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla

normativa sui rifiuti di cui all'art. 4 al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Non sono, in particolare, soggette a tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli o provenienti dalla coltivazione in serra;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Le circostanze di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, il tributo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli intessi legali ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 13
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola, in modo ordinario, prevalente e non occasionale, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, pericolosi o non pericolosi, ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto smaltimento a proprie spese presso imprese a ciò abilitate.
2. Per le categorie di attività produttive in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga contestualmente produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economica:

categoria di attività	% di abbattimento della tariffa
Falegnamerie	40%: 20% componente fissa e 20% componente variabile
Verniciatura	40%: 20% componente fissa e 20% componente variabile
Lattonerie e fonderie	40%: 20% componente fissa e 20% componente variabile

3. Per fruire dell'esclusione o della riduzione percentuale di cui ai commi precedenti gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice C.E.R., fornendo idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). Entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia

originaria o di variazione gli interessati dovranno comunicare i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice C.E.R., allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

4. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui al comma 1 o la riduzione percentuale di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
5. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti.

Art. 14
BASE IMPONIBILE - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tarsu.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (categoria A, B, C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 210/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. Il Comune renderà note ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000 n. 212.
3. La superficie calpestabile di tutte le unità immobiliari di cui al precedenti commi è determinata:
   a) considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 metri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta;
   b) per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

   La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

TITOLO III– TARIFFE

Art. 15
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. A norma dell'art. 14, comma 14 del Decreto Legge n. 201/2011 il costo relativo alle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente sulla base del piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 16
PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio che lo trasmette al Comune per l'approvazione.
2. Il piano finanziario, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, comprende:
   a. il programma degli investimenti necessari;
   b. il piano finanziario degli investimenti;
   c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
   d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
   a. il modello gestionale ed organizzativo;
   b. i livelli di qualità del servizio;
   c. la ricognizione degli impianti esistenti;
   d. indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
   e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione del tributo provinciale:
   a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
   b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 17
TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
3. La stessa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica ed è stabilita sulla base del piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 18
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Ai sensi dell'art. 14 c. 11 del D.L. 201/2011, la tariffa è composta di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti fra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.

Art. 19
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della suddetta dichiarazione fatto salvo che il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante a seguito di dichiarazione dello stesso o in sede di recupero d'ufficio.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 36, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 20
TARIFFE PER UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo quanto previsto al punto 4.1, Allegato 1, del

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 21
DETERMINAZIONE NUMERO OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999 la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti.
2. Per le utenze domestiche occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Nel numero dei componenti devono comunque essere dichiarati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa e non facenti parte del nucleo familiare anagrafico (es. colf, badanti, ecc..), risultano ivi dimoranti. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 36, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
   Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
   a. soggetto collocato in casa di cura o riposo;
   b. soggetto che svolge attività di volontariato, studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
   c. soggetto che trascorre un periodo non inferiore all'anno presso comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari.

   Nelle predette casistiche la persona assente non viene computata ai fini della determinazione della tariffa a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e che tale circostanza sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando luogo di dimora abituale all'estero o indirizzo della struttura nel quale il soggetto dichiara di essere domiciliato.
4. In caso di unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari per i quali è stata presentata un'unica denuncia di occupazione, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'immobile, i quali sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la residenza o il domicilio in residenze assistenziali o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, previa dichiarazione corredata di specifica documentazione, si applica la riduzione prevista dall'art. 29, comma 1 lett. c) del presente Regolamento.
6. Per le utenze domestiche occupate stabilmente da persone non residenti nel Comune il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato dal contribuente nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 36.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione e ogniqualvolta non sia possibile determinare il numero degli occupanti di un immobile, salvo prova contraria, il suddetto dato viene stabilito come segue:

Tabella per la determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal comma 7 art. 21 Regolamento Comunale		
Superficie (mq.)		**N° componenti**
Da	a	
Per superfici inferiori o uguali a 70,00 mq.		1
70,10 mq.	120,00 mq.	2
120,10 mq.	150,00 mq.	3
150,10 mq.	200,00 mq.	4
200,10 mq.	250,00 mq.	5
Oltre	250,10 mq.	6

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

8. Per le utenze domestiche tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e non residenti nel Comune di Pozzolo Formigaro, per gli immobili di cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, purché non occupati stabilmente (occupazione inferiore a 183 giorni l'anno), si assume come numero di occupanti quello pari a numero due unità. In tale circostanza si applica la riduzione prevista dall'art. 29, comma 1, lett. a) e b).
9. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, l'obbligo della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo del tributo, il quale è tenuto a comunicare le variazioni intercorse nel corso dell'anno solare, relative alle occupazioni degli immobili di proprietà, mediante presentazione di denuncia di variazione da presentare entro il termine stabilito all'art. 36 del presente Regolamento.
10. Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro i termini previsti dall'art. 36, il tributo è adeguato a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui si è verificata la variazione del numero dei componenti.
11. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da n. 1 occupante se appartenenti a persona fisica priva nel Comune di utenze abitative; se il possessore è una persona giuridica i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche alla quale viene attribuita la categoria "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".
12. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio di ogni anno o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente hanno efficacia a partire dalla data di variazione anagrafica.

Art. 22
TARIFFE PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kc) secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato I, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolata sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kd) secondo le previsioni di cui al punto 4.4., Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 23
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato C del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, di regola si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Per le tipologie di utenza non domestica non espressamente individuate nelle categoria previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti Kc e Kd sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione di rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice Civile, derivanti da precise e concordanti analogie.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio; sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 24
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. Pertanto il Ministero della Pubblica Istruzione (MIUR) provvede a corrispondere direttamente al Comune la somma concordata in sede di accordo raggiunto in conferenza Stato-Città ed autonomie locali. L'importo spettante è definito in maniera forfettaria in quanto non è basato sulla superficie convenzionale dei locali utilizzati dagli istituti scolastici ma si determina sulla base della popolazione scolastica dell'anno scolastico chiuso nel precedente mese di agosto.
2. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 la somma attribuita al Comune ai sensi dei commi precedenti è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 25
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola fino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 34.

Art. 26
TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 34.
3. Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria provinciale resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.

TITOLO IV– RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 27
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per le utenze domestiche e non domestiche non servite dalla raccolta con il sistema "porta a porta", il tributo da applicare è ridotto in misura del:
   a. 20 % della tariffa nella quota fissa e 40% nella quota variabile della stessa, per i locali e le aree situate fino ad una distanza di 300 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;
   b. 20% della tariffa nella quota fissa e 50% nella quota variabile della stessa, per i locali e le aree situate oltre ad una distanza di 300 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

   La distanza sopraindicata deve essere determinata in base al più breve percorso stradale necessario a raggiungere il più vicino punto di conferimento.
2. Le riduzioni previste dal presente articolo vengono meno a decorrere dalla data di attivazione del servizio di raccolta "porta a porta" corrispondente alla data di consegna del/dei contenitore/i per l'avvio della raccolta domiciliare.

Art. 28
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento.

2. L'anomalia nell'effettuazione del servizio deve essere fatta rilevare dal contribuente mediante diffida scritta al Comune, che provvede ad inoltrarla al gestore del servizio comunale per le necessarie verifiche.
3. La riduzione di cui al comma 1, è applicabile qualora il gestore del servizio comunichi al Comune la sussistenza dell'anomalia del servizio rilevata dal contribuente e dichiari di non potervi porre rimedio in breve termine, a decorrere dalla data nella quale è pervenuta al Comune la diffida e fino a quando il gestore del servizio non comunichi al Comune di aver posto rimedio all'anomalia rilevata.
4. L'interruzione temporanea del servizio comunale di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione dal tributo. Tuttavia, qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, per il periodo di interruzione il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile), a seguito di presentazione di apposita dichiarazione contenente l'indicazione del provvedimento adottato dall'autorità sanitaria.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 34 nelle percentuali stabilite ai commi 1 e 4 del presente articolo.

Art. 29
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
   a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione 30% della componente variabile della tariffa;
   b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da parte di soggetti non residenti nel Comune o di soggetti che occupano stabilmente altro immobile presente sul territorio comunale: riduzione 30% della componente variabile della tariffa;
   c) abitazioni di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la residenza o il domicilio in residenze assistenziali o istituti sanitari e non locate e comunque non utilizzate, previa dichiarazione corredata di specifica documentazione: riduzione pari al 100% della componente variabile della tariffa.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate entro i termini di pagamento dell'ultima rata. Tali riduzioni cessano di operare dalla data in cui vengono meno i requisiti per la fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. A favore dei nuclei familiari che abbiano un numero di componenti risultante all'anagrafe superiore a quattro viene attribuita un'agevolazione consistente in una riduzione sulla quota variabile del 20%.
   Il costo relativo alla suindicata agevolazione è ripartito sull'intera platea dei contribuenti delle utenze domestiche.

Art. 30
RIDUZIONE PER ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Alle utenze domestiche che dispongono presso la propria abitazione, ubicata sul territorio comunale, di giardino, orto o parco e che provvedono a smaltire in proprio gli scarti organici ed i rifiuti prodotti nell'area verde, tramite apposita compostiera fornita dal Comune o di

proprietà, è applicata una riduzione pari al 10% della componente variabile della tariffa del tributo.

Al fine del riconoscimento del beneficio, l'istanza deve essere presentata entro il 20 gennaio del primo anno di adesione al programma di compostaggio e la riduzione verrà riconosciuta per un periodo complessivo di tre anni decorrenti dal 1° gennaio successivo all'anno di consegna della compostiera da parte del Comune, salvo espressa comunicazione di rinuncia da parte dell'interessato, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

Decorso tale periodo, in caso di mancata richiesta di rinnovo, la riduzione decadrà automaticamente e per potersene nuovamente avvalere dovrà essere presentata, a tali fini, una nuova istanza scritta.

2. Nell'istanza dovrà essere dichiarato:
   - la descrizione dei contenitori per la pratica del compostaggio;
   - l'ubicazione del luogo di compostaggio e ubicazione del riutilizzo;
   -l'impegno ad effettuare regolarmente le altre raccolte differenziate;
   -l'impegno a non conferire il compost nella raccolta differenziata e che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento;
   - di accettare eventuali verifiche presso l'utenza da parte degli incaricati del Comune al fine di accertare la regolare ed effettiva pratica di compostaggio;
3. Inoltre:
   a) possono aderire all'iniziativa anche i condomini che possiedono un giardino;
   b) per beneficiare della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile agli utenti che ne fanno specifica richiesta;
   c) in caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, la stessa cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione con recupero del tributo a carico di coloro che ne hanno indebitamente beneficiato ed applicazione della sanzione prevista dalla normativa vigente;
   d) non possono avvalersi dell'agevolazione gli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

Art. 31
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella componente variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, purché non superiore a 183 giorni l'anno. La predetta riduzione si applica se le suddette condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

   Tale riduzione si applica altresì a seguito di dichiarazione da parte del soggetto passivo del tributo, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, in caso di immobili nei quali non sia temporaneamente presente alcuna attività industriale, artigianale, commerciale o di servizi ma risultino dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete e/o provvisti di arredamento, suppellettili, impianti, macchinari, attrezzature o strumenti utilizzati o potenzialmente utilizzabili ai fini dell'esercizio dell'attività.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Si attribuisce un'agevolazione alle categorie indicate nel seguente prospetto ai sensi dell'art. 14, comma 19 della Legge n. 124/2013:

categoria di attività	% di abbattimento della tariffa
Mensa aziendale	50% componente variabile
Bar, caffè, pasticceria	40% componente variabile
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	40% componente variabile
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	50% componente variabile

Il costo relativo alle suindicate agevolazioni è ripartito sull'intera platea dei contribuenti delle utenze non domestiche.

Art. 32
RIDUZIONE PER IL RECUPERO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo sulla componente variabile della tariffa.
   La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 50% della componente variabile del tributo.
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con rimborso della quota spettante.
6. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso di superamento del suddetto limite esse saranno proporzionalmente ridotte.

Art. 33
CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora per la stessa utenza si rendessero applicabili più riduzioni previste dal presente regolamento verrà applicata quella più favorevole al contribuente con divieto di cumulo delle riduzioni stesse.

Art. 34
COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO – MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le medesime agevolazioni, riduzioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La suddetta maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 24 del presente regolamento.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
6. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
7. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
8. Il Consiglio Comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

TITOLO V– DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 35
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
   a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
   b) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni o esenzioni;
   c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni.

   Per le utenze domestiche coloro che sono residenti nell'immobile non sono tenuti a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione in quanto tale dato è desunto d'ufficio dalle risultanze anagrafiche. In caso di situazioni di fatto che non corrispondono alle risultanze anagrafiche tali circostanze dovranno essere esposte mediante presentazione di apposita dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
   a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro componente della famiglia anagrafica, purché maggiorenne, nel caso di residenti, nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui ai punti a), b) e c) non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

3. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e/o le aree interessate, gli uffici comunali invitano il contribuente a presentare la dichiarazione entro il termine previsto dall'art. 36 del presente regolamento, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente anche in assenza si tale invito.

Art. 36
DICHIARAZIONE INIZIALE E DI VARIAZIONE

1. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dall'Ufficio Tributi:
   - contestualmente alla richiesta di residenza in caso di nuova occupazione o trasferimento all'interno dello stesso Comune;
   - entro trenta giorni in caso di variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.
2. Qualora la dichiarazione relativa ad una variazione da cui consegua una riduzione del tributo sia presentata oltre il termine di cui al comma 1, la modificazione si riterrà applicabile dalla data di presentazione della dichiarazione di variazione.
3. In caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. Soltanto in caso di situazioni di fatto che non corrispondono alle risultanze anagrafiche tali circostanze dovranno essere esposte mediante presentazione di apposita dichiarazione da parte del soggetto passivo.
5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere i seguenti elementi:
   a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi dell'intestatario della scheda di famiglia o di altro componente della stessa (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza con l'indicazione dei relativi nominativi;
   b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza con l'indicazione dei relativi nominativi;
   c) l'ubicazione dell'immobile e delle sue eventuali pertinenze, specificando anche il numero civico della stesso e se esistente il numero dell'interno unitamente ai dati catastali dei locali e delle aree tassate;
   d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
   e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;
   f) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento;
   g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni.
6. La dichiarazione, originaria o di variazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
   a) i dati identificativi del soggetto passivo: denominazione o ragione sociale della Società, sede legale, codice fiscale, partita I.V.A., tipologia di attività svolta dalla stessa;

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso ed i dati catastali dei locali e delle aree;
d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o esenzioni.

7. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta e la mancata sottoscrizione e/o restituzione della denuncia all'Ufficio Tributi non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nell'indicazione della superficie tassabile che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

Art. 37
DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve dichiarare la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree precedentemente dichiarate entro trenta giorni dalla data in cui il possesso, l'occupazione o la detenzione è cessato; in tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
2. La dichiarazione di cessazione deve obbligatoriamente contenere i seguenti dati:
   a) i dati identificativi dell'intestatario del tributo (nome e cognome della persona fisica, ragione sociale delle persone non fisiche), codice fiscale e partita IVA, residenza o sede legale e dati del rappresentante legale;
   b) ubicazione e dati identificativi dei locali e delle aree oggetto della dichiarazione;
   c) data in cui la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali o della aree si è verificata e tutti gli elementi atti a comprovare la cessazione medesima.
3. Qualora la dichiarazione sia presentata oltre il termine di cui al comma 1, la cessazione si riterrà avvenuta dalla data di presentazione della dichiarazione.
4. In mancanza della dichiarazione di cessazione, la posizione è cessata comunque d'ufficio, nel caso vi sia subentro dichiarato o accertato nel possesso, nell'occupazione o nella detenzione dei locali e delle aree e in ogni altro caso in cui il Comune disponga di dati certi in ordine all'avvenuta cessazione.
5. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

Art. 38
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

1. La dichiarazione, sottoscritta dal contribuente, può essere presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
2. In caso di presentazione della dichiarazione a mezzo posta elettronica ordinaria l'ufficio potrà procedere all'inserimento o alla modifica dei dati ma la denuncia dovrà essere sottoscritta dal contribuente entro trenta giorni presso l'ufficio per avere valenza definitiva; qualora non venga sottoscritta nei termini sarà ritenuta nulla.

3. All'atto della presentazione della denuncia di inizio, variazione o cessazione l'Ufficio Tributi provvede al rilascio di apposita ricevuta, mentre in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico (posta elettronica o PEC), purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Art. 39
RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate, scadenti nei mesi di marzo, luglio, novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
2. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (modello F24).
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 47, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il comma 3 dell'art. 46.
4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 40
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. In caso di comprovate difficoltà economiche del soggetto passivo, comunicate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dallo stesso, eventualmente accompagnata da documentazione probatoria (es. modello ISEE), il Comune ha la facoltà di accordare al richiedente ulteriore rateizzazione degli importi dovuti previa richiesta dell'interessato indirizzata all'Ufficio Tributi comunale secondo quanto stabilito dal regolamento generale delle entrate comunali tributarie e patrimoniali.
2. Qualora la richiesta venga accolta dall'ufficio competente verrà stilato piano di rientro riportante le scadenze dell'ulteriore rateizzazione per il versamento del dovuto, le quali dovranno essere rispettate dal soggetto passivo pena la decadenza del beneficio della suddetta rateizzazione e diritto del soggetto attivo di riscuotere il credito in unica soluzione.
3. Ulteriori forme di agevolazione saranno previste contestualmente alla deliberazione annuale delle tariffe; in tal modo saranno valutate di volta in volta le capacità di bilancio in quanto finanziate con coperture provenienti da altre risorse di bilancio diverse dal tributo e nel rispetto del limite del 7% del costo del servizio ai sensi dell'art. 5 c.1 lett. D della L. 124/2013.

Art. 41
INTERESSI

1. Gli interessi di mora, rateazione e di rimborso sono applicati secondo le disposizioni di legge in materia e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 42
RIMBORSI

1. Nei casi di errore o duplicazione del tributo il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente in materia, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 43
SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 12,00 per anno d'imposta, comprensive della maggiorazione di cui all'art. 34 e del tributo provinciale di cui all'art. 26, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare importi minimi.

Art. 44
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 45
POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari il Funzionario Responsabile del tributo, svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 36, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
   a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c. disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.
In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile;
d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138.

Art. 46
ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento, sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo, deve contenere i dati identificativi del contribuente, dei locali e delle aree oggetto dell'accertamento stesso, nonché dei periodi e degli imponibili o maggior imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, oltre alla specifica delle ragioni dell'atto e indicazione distinta delle somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione.
Lo stesso deve contenere altresì l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora e l'indicazione dell'organo presso il quale può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 100,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione dell'importo dovuto mediante presentazione di specifica istanza all'Ufficio Tributi comunale e sottoscrizione di piano di rientro.
Il contribuente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato (modello F24).
6. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al Regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 47
SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiori a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 45, comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
    a) a un decimo del minimo nel casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
    b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
    c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 48
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di tributo comunale, tributo provinciale, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni della notifica dell'avviso di accertamento di cui all'art. 46 del presente regolamento, sono riscosse coattivamente nelle forme di legge.
2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 49
CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e s.m.

2. E' introdotto in questo Comune, ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, relativamente al tributo in oggetto, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario Responsabile del tributo.
3. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento può inviare, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
   a) gli elementi identificativi dell'atto, dell'immobile oggetto del tributo, della denuncia cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
   b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione;
4. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, e in ogni caso in cui non sia stato inviato l'invito a comparire, il responsabile del servizio disporrà la notificazione dell'atto di accertamento. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di accertamento, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione della tassa in pendenza di giudizio, per un periodo di 90 giorni.
5. L'accertamento definito con adesione non soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
7. Al momento del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti commi può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i locali e le aree cui si riferisce ciascun atto che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai locali ed aree oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli locali od aree contenuti nello stesso atto o dichiarazione.
8. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio interessato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun locale o area, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta ad un terzo del minimo edittale.
9. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 60 giorni dalla redazione dell'atto con le modalità indicate nell'atto medesimo. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine di 60 giorni dalla redazione dell'atto. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare della tassa concordata, il contribuente: a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione; b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
10. La definizione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto dal contribuente ai sensi del comma 8 del presente articolo.
11. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 50
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

TITOLO VI– DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 51
ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Art. 52
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono infatti intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 53
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 54
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune o altro soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro i termini decadenziali e prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto. Le suddette dichiarazioni sono opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

Art. 55
DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013

1. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo dovuto, nell'anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrente dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013.
2. Per l'anno 2013 il tributo viene versato in numero tre rate scadenti rispettivamente il 31 luglio, 31 ottobre e 16 dicembre come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 13/06/2013.
3. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 Euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente all'ultima rata relativa al tributo per i rifiuti.

ALLEGATO A

Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani – criteri qualitativi

1. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche la cui produzione di rifiuti rientri nei seguenti codici C.E.R.:

CODICE C.E.R.	
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura
02 01 10	rifiuti metallici
02 03	rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07	rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 01	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.
03 03	rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE
04 01	rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 13	rifiuti plastici
07 05	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA
08 03	
08 03 18	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	
12 01 05	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche limatura e trucioli di materiali plastici

15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) (l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 01 02	imballaggi in plastica ad esclusione dei contenitori vuoti e bonificati di fito farmaci prodotti dalle utenze agricole
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi in vetro
15 01 09	imballaggi in materia tessile
15 02	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 02	scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 14	apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.
16 02 16	componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
16 06	batterie ed accumulatori
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
17 02	legno, vetro e plastica
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 04	metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	abbigliamento
20 01 11	prodotti tessili

20 01 25	olii e grassi commestibili
20 01 32	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 34	batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38	legno, non contenente sostanze pericolose.
20 01 39	plastica
20 01 40	metallo
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 03	altri rifiuti urbani
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti»

ALLEGATO B

Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani – criteri quantitativi

Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 3 la cui produzione destinata a smaltimento non superi le quantità indicate alla colonna della seguente tabella "kg/mq/anno destinati a smaltimento":

Id Codice Norm.	Categorie	kg/mq anno destinati a smaltimento
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00
2	Cinematografi e teatri	2,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,00
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,00
5	Stabilimenti balneari	3,00
6	Esposizioni, autosaloni	2,00
7	Alberghi con ristorante	7,00
8	Alberghi senza ristorante	4,00
9	Case di cura e riposo	8,00
10	Ospedali	9,00
11	Uffici, agenzie, studi professionali	6,00
12	Banche ed istituti di credito	3,00
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,ferramenta, e altri beni durevoli	6,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,00
15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,00
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	7,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,00
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle	10,00

	superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento ed ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	33,00
23	Mense, birrerie, amburgherie	25,00
24	Bar, caffè, pasticcerie	26,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	35,00
28	Ipermercati di generi misti	14,00
29	Banchi di mercato genere alimentari	38,00
30	Discoteche, night club	7,00
31	Attività agricole (codifica Regione Piemonte): limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali	20,00

ALLEGATO C

Con il presente regolamento il Comune di Pozzolo Formigaro istituisce per le utenze non domestiche le categorie previste ai sensi del DPR 158/99 per i comuni fino a 5000 abitanti; introduce, così come previsto da normativa, la categoria **"autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta"** elencata per i comuni sopra i 5000 abitanti, in quanto attività presente sul territorio dell'ente.
Di seguito si riporta la tabella complessiva con le codifiche specifiche del Comune di Pozzolo Formigaro:

Categorie utenze non domestiche
101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
101.1 Circoli ricreativi e associazioni senza scopo di lucro 101.2 Stazione Carabinieri
102 Campeggi, distributori carburanti
103 Stabilimenti balneari
104 Esposizioni, autosaloni
104.1 Aree scoperte funzionali all'attività svolta
105 Alberghi con ristorante
106 Alberghi senza ristorante
107 Case di cura e riposo
108 Uffici, agenzie, studi professionali
109 Banche ed istituti di credito

110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

110.1 Spazio vendita relativo ad attività artigianale o commerciale
110.2 Banchi di mercato beni durevoli

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

112 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)

112.1 Attività artigianali di parrucchiere, estetista, toelettatura animali

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

114 Attività industriali con capannoni di produzione

114.1 Attività industriali con uffici

115 Attività artigianali di produzione beni specifici

115.1 Attività artigianali con uffici e spazio vendita

116 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie

116.1 Mensa aziendale

117 Bar, caffè, pasticceria

118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

118.1 Pizzeria da asporto
118.2 Banchi di mercato generi alimentari

119 Plurilicenze alimentari e/o miste

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

121 Discoteche, night club

122 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta